

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2746

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(DI MAIO)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(GUERINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(BONAFEDE)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GUALTIERI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

---

*Presentato il 26 ottobre 2020*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

### 1. Finalità.

L'Accordo in esame ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, già regolamentata dall'Accordo nel campo della difesa, sottoscritto nel 1997 e rinnovato nel 2009 (ormai non più vigente dal 15 febbraio 2014). La negoziazione di un nuovo Accordo si è resa necessaria, in particolare, al fine di ampliare la cooperazione militare con il Sud Africa nell'ambito del *procurement* e delle attività internazionali di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, come espressamente previsto dall'articolo 3, lettera (h), dello stesso Accordo.

In particolare, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

mira a realizzare un'azione stabilizzatrice in una particolare area o regione di valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali ed europei nonché gli impegni già assunti e che saranno assunti in ambito internazionale;

mira anche a indurre positivi effetti nel settore produttivo e commerciale dei due Paesi, sul piano delle forniture nei settori dell'equipaggiamento e della logistica.

### 2. Contenuto dell'Accordo.

L'Accordo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune

adesione delle due Parti alla Carta delle Nazioni Unite, e da tredici articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, cioè quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici, agli impegni internazionali precedentemente assunti nonché, limitatamente alla Parte italiana, alla normativa europea.

L'articolo 2 prevede l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che ne determineranno le linee guida, al fine di stabilire le attività future in tale senso e le eventuali ulteriori consultazioni tra le Parti.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono che la cooperazione bilaterale tra i due Paesi riguarderà i settori della difesa e della sicurezza nonché altri ambiti correlati e potrà essere attuata anche mediante la sottoscrizione di accordi tecnici. Determina, altresì, i possibili campi e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, di seguito sintetizzate:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

scambio di informazioni legate alla difesa;

questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento;

formazione e addestramento in campo militare;

contrasto della pirateria marittima e altre attività di sicurezza marittima;

sanità militare, storia militare, sport militare;

altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti;

scambio di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;

incontri tra le istituzioni della difesa;

partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;

visite di navi e di aeromobili militari.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte – fatta eccezione per i trattamenti sanitari di emergenza – sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dello stesso Accordo. In particolare, il paragrafo (3), subordinando all'effettiva disponibilità dei fondi lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dall'articolo 4, garantisce che le eventuali spese da esse discendenti in caso di invio di personale italiano in Sud Africa, se di prioritario interesse, verranno coperte mediante le disponibilità già allocate a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di bilancio della difesa, previa una loro rimodulazione.

L'articolo 6 prevede la clausola di giurisdizione che riconosce, in caso di reati commessi da personale del Paese inviante nel territorio dello Stato ospitante:

la non applicazione della pena capitale o di altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante, qualora i reati siano compiuti al di fuori delle attività di servizio;

il diritto di giurisdizione penale esclusiva allo Stato inviante se i reati siano compiuti nell'ambito del servizio ufficiale.

L'articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni, rispettando scrupolosa-

mente la legislazione interna dei due Paesi regolante la complessa materia. In particolare, il risarcimento per i danni causati dalla Parte inviante durante o in relazione alla propria missione o esercitazione ai sensi dell'Accordo sarà regolato di comune accordo.

L'articolo 8 riguarda la cooperazione nel settore dei materiali della difesa. Essa potrà riguardare le seguenti categorie di materiali:

navi, aeromobili, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;

armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni – appositamente costruiti per uso militare – e il relativo equipaggiamento;

materiali e attrezzature speciali fabbricate per uso o addestramento militare.

Lo stesso articolo prevede che:

i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente;

il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

In base a tali previsioni e ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dall'articolo 1 della citata legge n. 185 del 1990.

Vengono, inoltre, stabilite le modalità per le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari.

Infine, si disciplina la protezione della proprietà intellettuale, in aderenza alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali assunti.

L'articolo 9 dispone l'impegno delle Parti a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la tutela di tutti i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti derivanti dalle attività svolte in conformità all'Accordo, secondo le leggi nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 10 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, specificando che essi dovranno

essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e potranno essere trasferiti a terzi solo attraverso i canali governativi, approvati, conservati e salvaguardati secondo legge.

L'articolo 11 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno risolte esclusivamente tramite consultazioni e negoziati bilaterali attraverso i canali diplomatici.

Gli articoli 12 e 13, infine, regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione. Viene inoltre stabilito che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa. Da ultimo, è statuito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono l'inglese e l'italiano.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione agli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera a), che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra gli altri, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi (alternativamente in Italia ed in Sud Africa) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, si precisa che le stesse non genereranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale Difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. Nell'ipotesi dell'invio a Pretoria di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

**SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 130,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) = € 520,00

La diaria giornaliera per il dirigente, ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248 del 2006, pari a € 93,07, viene ridotta di un terzo (€ 31,02) e determinata in € 62,05. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di € 10,40, eccedente la quota esente di € 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 5,37. Sommando tale importo di € 5,37 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 62,05 si ottiene l'importo di € 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di € 202,00. = € 202,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248 del 2006, pari a € 89,26 viene ridotta di un terzo (€ 29,75) e determinata in € 59,51. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di € 7,86, eccedente la quota esente di € 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 12,42, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 4,06. Sommando tale importo di € 4,06 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 59,51 si ottiene l'importo di € 63,57 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di € 191,00. = € 191,00

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** = € 913,00

**SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 700,00 l'uno) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 35,00), ai sensi della normativa vigente. = € 1.470,00

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE** = € 2.383,00



Anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui agli articoli 3 e 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze (art. 4, lett. b), di scambio di personale nel campo della formazione (art. 4, lett. d), o nel campo degli eventi culturali e sportivi (art. 4, lett. i) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione ad attività formative, progetti addestrativi, tirocini, corsi, seminari e conferenze (ex art. 4, lett. e), nonché la partecipazione alle esercitazioni militari, alle operazioni di peacekeeping ed umanitarie nonché le richieste di visite (art. 4, lett. f, g e h) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente: pertanto, esse non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni relative alla promozione della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (art. 3 lett. b, e art. 8) costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Sud Africa e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (art. 5 (1), a) del personale italiano inviato in missione in Etiopia sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (art. 5 (1), b), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- gli eventuali trattamenti medici di emergenza (art. 5, para 2) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture o rimborsate dalla Controparte se presso strutture sanitarie ordinarie. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in merito all'articolo 7, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi, emendamenti o introdotti Programmi di sviluppo (art. 13), che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Gli oneri complessivamente discendenti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera a), dell'Accordo sono dunque valutati in € 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020.




Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera a), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 21 dicembre 2000 n. 388 ha  
avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

14 OTT. 2020

Il Presidente del Consiglio dello Stato  




## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE PRIMA – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente disegno di legge si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017, che rinnoverà quello precedente, scaduto nel febbraio 2014. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità alla normativa europea – per la Parte italiana – e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o di contraddizione, poiché l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che la ratifica degli accordi internazionali sia autorizzata mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 6, l'Accordo incide sulla legge penale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.



- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a un accordo che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In Parlamento, attualmente, non sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia, relativi a intese sottoscritte con altri Paesi.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

## PARTE SECONDA – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

#### PARTE TERZA – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 16.01.2020

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

05 FEB. 2020

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA**

**SULLA COOPERAZIONE  
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

## PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (denominati in seguito congiuntamente le “Parti” e separatamente la “Parte”);

**CONFERMANDO** il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

**DESIDEROSI** di accrescere la cooperazione tra le rispettive Forze Armate;

**ACCOMUNATI** dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

**HANNO CONCORDATO** quanto segue:

## ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, con la legislazione dell’Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

## ARTICOLO 2 ATTUAZIONE

- (1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali si determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- (2) Il Piano di cooperazione annuale sarà sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
- (3) Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa.
- (4) Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.



### **ARTICOLO 3 CAMPI DI COOPERAZIONE**

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- (a) politica di sicurezza e di difesa;
- (b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- (c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
- (d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- (e) scambio di informazioni nel settore della Difesa;
- (f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento;
- (g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare;
- (h) attività di cooperazione sulla sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;
- (i) sanità militare;
- (j) storia militare;
- (k) sport militare; e
- (l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

### **ARTICOLO 4 MODALITA' DI COOPERAZIONE**

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- (a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- (b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- (c) incontri tra rappresentanti delle Difesa;
- (d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- (e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
- (f) partecipazione ad esercitazioni militari;

- (g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
- (h) visite di navi ed aeromobili militari;
- (i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- (j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa; e
- (k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

#### **ARTICOLO 5 ASPETTI FINANZIARI**

- (1) Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
  - (a) le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla legislazione ed ai regolamenti nazionali;
  - (b) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dal trasporto, dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
- (2) Ferme restando le disposizioni del punto(1) (b), la Parte ospitante fornirà cure mediche ed odontoiatriche d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese su richiesta.
- (3) Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

#### **ARTICOLO 6 GIURISDIZIONE**

- (1) La Parte inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione per quanto riguarda i reati commessi, nell'ambito delle attività di servizio, dal proprio personale sul territorio della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici consentiti dalla propria legislazione nazionale contro tale personale.
- (2) La Parte inviante informerà, attraverso i canali diplomatici, la Parte ospitante del risultato di qualsiasi azione legale intrapresa contro tale personale.
- (3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione riguardo ai reati che non siano compiuti nell'ambito delle attività di servizio dal personale della Parte inviante, la medesima Parte esaminerà con accuratezza la richiesta della Parte inviante di rinunciare a tale esercizio per le questioni di particolare importanza umanitaria.
- (4) Nei casi in cui i membri della Parte inviante sono stati condannati per reati per i quali la legislazione nazionale della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e / o di altre sanzioni contrarie alla legislazione della Parte inviante, tali sanzioni non saranno applicate.

**ARTICOLO 7**  
**RISARCIMENTO DEI DANNI**

- (1) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà disciplinato di comune accordo tra le Parti.
- (2) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in connessione con la propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà disciplinato in conformità alla legislazione nazionale della Parte ospitante.

**ARTICOLO 8**  
**COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA**

- (1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione, ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi internazionali, nei seguenti settori delle industrie della difesa:
  - (a) navi e relativi equipaggiamenti;
  - (b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
  - (c) carri e veicoli militari;
  - (d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
  - (e) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
  - (f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
  - (g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
  - (h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per l'uso militare;
  - (i) materiali speciali blindati;
  - (j) materiali specifici per l'addestramento militare;
  - (k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e
  - (l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.
- (2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà soggetto alle legislazioni nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

- (3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha originariamente fornito il suddetto materiale.
- (4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sarà attuata attraverso:
  - (a) ricerca scientifica, test e progettazione;
  - (b) scambio di esperienze nel campo tecnico;
  - (c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e
  - (d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali della Difesa.
- (5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto nell'ambito del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 9 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Nessuna disposizione del presente Accordo ridurrà o limiterà i diritti di proprietà intellettuale esistenti o acquisiti, compresi brevetti o diritti d'autore delle Parti.

#### **ARTICOLO 10 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

- (1) Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
- (2) Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate/ o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
- (3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.
- (4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana

SEGRETISSIMO  
SEGRETO  
RISERVATISSIMO  
RISERVATO

Per la Repubblica del Sud Africa

TOP SECRET  
SECRET  
CONFIDENTIAL  
RESTRICTED

- (5) L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di un livello di adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
- (6) Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- (7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice.
- (8) Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da concludersi tra le rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

#### **ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

#### **ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE**

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- (2) Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando ciascuna delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo in conformità con le disposizioni del punto 4 del presente articolo.
- (3) Il presente Accordo, inclusi eventuali Protocolli aggiuntivi, potranno essere emendati o rivisti con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
- (4) La denuncia richiesta da una delle Parti sarà notificata per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
- (5) La termine del presente Accordo non influirà sui programmi o le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

**ARTICOLO 13**  
**PROTOCOLLI AGGIUNTIVI**

- (1) Le Parti, al fine di attuare il presente Accordo, potranno stipulare Protocolli aggiuntivi purché non siano in contrasto con il medesimo Accordo.
- (2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalità indicate all'Articolo 12 (1).

**IN FEDE DI CHE**, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e sigillato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma il 28/03/2017 e a Pretoria il 18/07/2017

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Roberto Prodi

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA**

Suphisowe Ngwenyama

PAGINA BIANCA



\*18PDL0119540\*